

Comune di BRUNATE

Provincia di Como

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
1	Oggetto del regolamento.	8	Verifiche e controlli.
2	Presupposto dell'imposta.	9	Sanzioni.
3	Soggetto passivo.	10	Riscossione coattiva.
4	Misura dell'imposta.	11	Rimborsi.
5	Esenzioni.	12	Contenzioso.
6	Obblighi di comunicazione.	13	Disposizioni finali e transitorie.
7	Versamento dell'imposta.		

□ **Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22.05.2012**

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno (di seguito "imposta") istituita ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).

Art. 2 - Presupposto dell'imposta.

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi ordine e grado situate nel territorio del Comune di Brunate (di seguito "Comune").

Art. 3 - Soggetto passivo.

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta in una delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non è residente nel Comune.

Art. 4 - Misura dell'imposta.

1. L'imposta viene applicata a ciascun pernottante per ciascun giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni di cui al successivo art. 5.
2. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi.
3. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del d. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nella misura dovuta, il Comune comunica alle strutture ricettive, preventivamente rispetto alla relativa decorrenza, ogni variazione inerente le tariffe da applicare.

Art. 5 - Esenzioni.

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta i minori entro il quattordicesimo anno di età.
2. Sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie.
3. L'esenzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria con cui si attesta le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del malato o del degente.

Art. 6 - Obblighi di comunicazione.

1. Entro venti giorni dalla fine di ciascun mese solare, il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, distinti per fasce tariffarie, unitamente al relativo periodo di permanenza.
2. Per la comunicazione di cui al presente articolo, il gestore della struttura è tenuto ad utilizzare l'apposita modulistica predisposta dal Comune.
3. I moduli di cui al comma 2, debitamente compilati e sottoscritti, sono trasmessi al Comune tramite gli ordinari mezzi di comunicazione (posta, fax, consegna a mano, posta certificata, ecc.).

Art. 7 - Versamento dell'imposta.

1. Il gestore della struttura ricettiva, al termine di ciascun soggiorno, provvede a richiedere ai soggetti di cui all'art. 3 il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di apposita quietanza.

2. Le somme riscosse a titolo di imposta dalla struttura nel corso di ciascun mese solare devono essere versate al Comune entro il giorno venti del mese successivo, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 6.
3. Il versamento delle somme di cui sopra deve avvenire in un'unica soluzione secondo le modalità preventivamente indicate dal Comune.

Art. 8 - Verifiche e controlli.

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie inerenti l'applicazione dell'imposta.

Art. 9 - Sanzioni.

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro, per ogni violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10 - Riscossione coattiva.

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Art. 11 - Rimborsi.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiori a euro dieci.
3. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le mensilità successive rispetto a quella in cui è stato accertato il maggiore versamento. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare al Comune a cura del gestore della struttura, almeno venti giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con cui si intende effettuare la compensazione.

Art. 12 - Contenzioso.

1. Le controversie concernenti l'imposta sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011.

2. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.

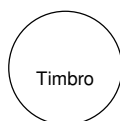
Il presente regolamento:

— è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 5, in data 22 maggio 2012;
— la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

per 15 giorni consecutivi dal 4 giugno 2012 al 19 giugno 2012,
con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;

— è entrato in vigore il giorno 19 giugno 2012.

Data 20 giugno 2012.



Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Livia Cioffi